

COMUNE DI FOSSO'

PROVINCIA DI VENEZIA

P.le Marconi, 3 30030 Fossò (VE)

C.F. 00661280271 - Tel. 041/5172311 r.a. - Telefax 041/5172310

NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Premessa

I fossi privati costituiscono il primo fondamentale elemento dell'intera rete scolante del territorio. La capillare distribuzione, un dimensionamento adeguato e la regolare manutenzione consentono di evitare o limitare gli allagamenti in occasione delle intense precipitazioni piovose.

Oltre all'aspetto della sicurezza idraulica, i fossi privati hanno un rilevante valore ambientale e paesaggistico, per la presenza di numerose specie vegetali e animali che si insediano all'interno e lungo i margini.

La presenza di fasce di vegetazioni arboree, arbustive ed erbacee lungo i margini dei fossi dà origine ad importanti ecosistemi lineari collegati a rete. Essi sono la sede di un importante patrimonio di biodiversità, migliorano gli aspetti microclimatici, assorbono i fitonutrienti derivanti dall'attività agricola limitando il loro deflusso nelle acque ed infine concorrono a mantenere e a migliorare il paesaggio agrario tipico della pianura veneta.

Per i motivi di cui sopra è sorta la necessità di disciplinare in modo organico, recependo le norme e i regolamenti vigenti, di tutelare e valorizzare la funzionalità della rete idrica scolante privata relativamente all'aspetto idraulico, ambientale e paesaggistico.

La manutenzione della rete di scolo privata particolare o comune a più fondi è di competenza dei proprietari interessati ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale 8 maggio 2009 n. 12. Gli interventi su tali opere sono inoltre normati in via principale dal RD 8 maggio 1904 n. 368, dal RD n. 215 del 1933 e dal Codice Civile.

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia della rete idrografica minore non in gestione ad Enti Pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque, evitare danni all'ambiente ed alle proprietà pubbliche e private e, nel contempo, a tutelare i propri immobili e valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la rete privata è costituita dalle seguenti tipologie di opere: scoline, fossi, capifossi, tombinamenti.

ART. 2

Definizioni

1. Per "scoline" si intendono i piccoli fossati situati ai margini del campo per raccogliere e incanalare l'acqua in eccesso;

2. per "fossi" si intendono i cavi dove può scorrere l'acqua meteorica, di risorgiva o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni di proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione;

3. Per "capofossi" si intendono i fossi posti a servizio di uno o più fondi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall'estensione del bacino;

4. per "ciglio" si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna;

5. per "piede arginale" si intende il punto di intersezione tra il piano campagna ed il rilevato arginale;

6. per "tombinamento" si intende la parziale copertura del fosso o capofosso con manufatti idraulici che, garantendo la continuità di scolo, ne consentono l'attraversamento da ciglio a ciglio;

7. per “alveo” si intende la parte di sezione trasversale di un corso d'acqua occupabile dal flusso idrico; è a sua volta costituito dal fondo (parte idealmente orizzontale) e dalle sponde (parti inclinate)

ART. 3 **Distanze**

1. Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso di fossi poderali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall'art. 892 c.c., deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di 0,6 m.;

2. le alberature e le siepi esistenti che risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate anche in conseguenza di opere di allargamento dell'alveo, sono ammesse solo qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica. Giunte a maturità o deperimento non potranno essere sostituite fuorché alle distanze sopra stabilite;

3. eventuali opere da realizzare in prossimità della rete di scolo privata devono avere caratteristiche tali da consentire la funzionalità della stessa, e la possibilità di effettuare agevolmente con mezzi ordinari le manutenzioni periodiche necessarie. Manufatti fissi dovranno essere costruiti ad una distanza non inferiore a m 4 dal ciglio per consentire gli interventi futuri di manutenzione con mezzi meccanici. Distanze inferiori, comunque non inferiori a m. 1.00 dal ciglio del fosso, potranno essere prese in considerazione esclusivamente per la realizzazione di strutture (ad esempio recinzioni, gazebo) facilmente amovibili;

4. eventuali opere da realizzare in prossimità della rete di scolo privata oggetto di tombinamento dovranno rispettare le distanze previste dal precedente comma 3;

5. per lo scavo di nuovi fossi lungo i confini di proprietà, salvo diverso accordo con i confinanti, si dovrà rispettare una distanza dal confine non inferiore alla profondità dell'opera; la distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpata naturale, secondo l'angolo di riposo del terreno, ovvero munita di opere di sostegno;

6. per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada interpoderale, la distanza non dovrà essere inferiore alla misura della profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale;

7. ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, e s.m.i., per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al confine stradale, con un minimo di 3 metri;

8. Nei fondi confinanti con fossi, dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale degli stessi o la rovina delle sponde. Tali fasce dovranno essere di larghezza pari a:

- a) m 2 dal ciglio dei capofossi;
- b) m 1 dal ciglio dei fossi.

È auspicabile che le fasce di rispetto indicate ai punti a) e b) siano coperte con manto erboso permanente o piantumate con alberi ed arbusti rispettando le distanze previste al comma 1

9. per i canali demaniali e/o di bonifica deve essere mantenuta una fascia di servitù idraulica da ambo i lati di almeno m. 4 dal ciglio, libera da ogni ingombro fisso per consentire le normali operazioni di ripulitura e manutenzione degli alvei. La messa a dimora di specie arboree e arbustive all'interno di tale fascia, dovrà essere preventivamente concordata ed autorizzata dal Consorzio di Bonifica competente.

Art. 4 **Divieti assoluti e permessi**

Nei fossi privati è vietato:

1. realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;

2. ingombrare l'alveo con terra, legno, pietre erbe, rami, rifiuti o materiale di qualsiasi specie;
3. immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate; le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia;
4. eseguire piantagioni di qualsiasi genere o lavorazioni sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossi privati di scolo al fine di impedire il restringimento o comunque per evitare il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque;
5. eliminare e ridurre il volume di invaso originario dei fossi e capofossi; sono tollerate le opere edili strettamente necessarie a realizzare ponti, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo. Per tale verifica i progetti che necessitano di specifici titoli abilitativi, verranno esaminati dal competente Ufficio Tecnico Comunale che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e regolamenti vigenti;
6. ridurre il volume d'invaso originario dei fossi e realizzare tombinamenti, che potranno essere consentiti per l'accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà, ecc.), per una lunghezza massima di 6 m, o in casi di riconosciute ragioni di tutela della pubblica incolumità;
7. impiegare prodotti chimici diserbanti nell'alveo del fosso e lungo il margine delle rive per una fascia di m. 1 oppure 2 di larghezza da ambo i lati, ossia entro le fasce di rispetto indicate al punto 8 lettera a) e b) dell'art. 3.

Art. 5

Manutenzione ed esercizio

1. I fossi privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il proprio tratto di competenza;
2. i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione;
3. il Comune riterrà obbligati solidalmente i proprietari e/o gli utilizzatori dei terreni (affittuari, comodatari, detentori di fatto, ecc) sui quali i fossi insistono. In particolare, a propria cura e spese, essi dovranno:
 - a) tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi almeno due volte l'anno;
 - b) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei tombinamenti e gli sbocchi di scolo nei collettori;
 - c) aprire i nuovi fossi che fossero necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi e/o procedere al risezionamento di quelli esistenti con invasi insufficienti, anche a seguito di deposito significativo di materiale terroso ed erbaceo
 - d) ripristinare immediatamente il regolare assetto idraulico dei fossi, nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovessero verificarsi ostruzioni;
 - e) mantenere pulite e in condizione di funzionalità le chiaviche e le paratoie;
 - f) rimuovere prontamente alberi, tronchi e rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che per qualsiasi causa siano caduti nei corsi d'acqua o sul piano viabile di dette strade;
 - g) tagliare i rami delle piante e delle siepi poste nei propri fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito;
 - h) ripristinare tutte le formazioni vegetali eliminate o danneggiate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, con altre analoghe, rispettando le distanze previste all'articolo 3 punto 1;

i) mantenere in buono stato di conservazione i ponti, i tombinamenti, le griglie e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla pulizia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

j) mantenere e conservare sgombri i tombinamenti effettuati per la realizzazione di accessi carrai anche se insistono su affossature pubbliche;

ART. 6

Tombinamento dei fossati

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, l'esecuzione dei tombinamenti deve avvenire con tubazioni in calcestruzzo o altri materiali di caratteristiche idonee con giunto a bicchiere di diametro tale da non ridurre la sezione idraulica utile del fosso, o con strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume di invaso preesistente;

2. i tombinamenti sono comunque subordinati all'autorizzazione del Comune, a cui va inoltrata regolare richiesta di autorizzazione accompagnata dai documenti stabiliti dal Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione Ambientale e dalle Norme Tecniche Operative del P.I.;

3. per i tombinamenti di fossi posti a servizio di uno o più fondi, che assolvono una funzione di particolare importanza (individuata nell'ambito del piano delle acque) è necessario ottenere anche il parere del Consorzio di Bonifica, a cui va inoltrata richiesta di parere accompagnata dai seguenti documenti redatti da un tecnico abilitato:

- relazione tecnica illustrativa
- inquadramento territoriale (estratto di mappa catastale, estratto del PRG)
- rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze;
- documentazione fotografica dello stato di fatto
- stato di progetto
- relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso attuale
- rilievo del fossato, fino alla confluenza nel ricettore demaniale o di bonifica più vicino, completo di profilo longitudinale con evidenziate le quote del fondo del fossato da tombinare e le quote di posa di eventuali tombinature;

ART. 7

Sistemazione di fossi insufficienti e costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi

1. Il competente Ufficio Tecnico Comunale, verifica l'eventuale insufficienza idraulica della rete minore privata a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici o su specifica segnalazione;

2. nel caso si determini che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fosso stesso, quali la realizzazione di opere urbane, l'adeguamento necessario resterà in carico al Comune o ai diretti beneficiari dell'intervento. Ai sensi dell'Art. 913 del Codice Civile, al proprietario del fondo inferiore gravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta una indennità proporzionale al pregiudizio arrecato;

3. per i fossi adiacenti alle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, ecc) ed alla programmazione degli stessi. Procederà inoltre all'esecuzione dell'opera d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici;

4. qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvede comunque all'esecuzione dei lavori, imputando all'interessato le rispettive quote di spesa;

5. in tal caso il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con R.R. assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta;

6. quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori;

7. se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti artt. 3, 4, 5 o 6, con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio comunale competente, l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri;

8. la realizzazione di nuovi fossi e la modifica, trasposizione o chiusura di quelli esistenti, anche legati a sistemazioni agrarie o a un cambio d'uso del territorio, è subordinata all'ottenimento di parere da parte del Consorzio di Bonifica;

9. Per tutte le opere citate al punto precedente è comunque fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

ART. 8

Tutela e gestione del paesaggio rurale

1. Al fine di non alterare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di manutenzione, consolidamento, ripristino di situazioni alterate (frane smottamenti, erosioni, ecc.) e risezionamento dei corsi d'acqua, (ivi compresa la rete scolante minore), devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) utilizzo ove possibile di tecniche di ingegneria naturalistica con l'uso di materiali di origine naturale che favoriscano il ripristino delle condizioni originarie;

b) salvaguardia delle formazioni vegetali presenti, singole o disposte a filare;

c) Nel caso di riscontrata necessità di taglio di esemplari arborei o arbustivi per garantire il deflusso delle acque, lo stesso va eseguito nel periodo di riposo vegetativo, valutando la possibilità di tagli parziali;

d) Le tipologie vegetali tagliate devono essere ripristinate nella stessa quantità e tipologia, piantando alle distanze prescritte all'art. 3 comma 1.

ART. 9

Sbarramenti irrigui provvisori

In deroga a quanto previsto al precedente art. 4 comma 1, nei fossi privati sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso purché preventivamente comunicati per iscritto al competente ufficio comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- sia evitato di bloccare completamente l'alveo, siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzare verso valle, garantendo un minimo deflusso e siano compatibili con le altre esigenze colturali garantendo un franco minimo agli appezzamenti più bassi;
- vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
- alla fine del singolo intervento irriguo vengano rimossi da chi li ha posizionati;
- sia garantita la costante sorveglianza e l'immediata apertura in caso di eventi piovosi intensi.

La comunicazione ha validità stagionale.

ART. 10

Violazioni e ammende

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dall'Ufficio Tecnico Comunale nonché dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 con una sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00.

ART. 11

Esecuzione forzosa

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista e a quanto già previsto dalla L. R. 12/2009, il Comune, sentito il competente Consorzio di Bonifica, diffida i proprietari ad effettuare l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non eseguiti e la messa in pristino dei fossi con l'eliminazione delle opere irregolari;
2. nel caso la trasgressione sia tale da costituire rilevante elemento di compromissione al regolare deflusso delle acque, il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente potrà inoltre ordinare l'esecuzione d'ufficio degli stessi;
3. l'esecuzione d'ufficio è sempre attuata a spese degli interessati e dei beneficiari.

ART. 12

Entrata in vigore

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.